

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO

(Provincia di Padova)

Data _____

ORIGINALE

C . U . n . r o 7 del 07.10.2013

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. MODIFICHE STATUTARIE.

Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione

L'anno **duemilatredecim**, addì **sette** del mese di **ottobre** alle ore **19,59**, in Bovolenta ed in una sala del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il Consiglio dell'Unione del Conselvano in sessione **ordinaria** seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|-----------------|---------|---------|-------------------|-------|---------|
| RUZZON ANTONIO | X | | PERILLI UMBERTO | X | |
| PADOAN STEFANO | X | | ZANIN CARLO | X | |
| PIVA GIANLUCA | | X giust | MORETTO ALBERTO | | X giust |
| VOLTAN FEDERICO | X | | DESTRO ORFEO | X | |
| CAPUZZO MARA | X | | CODEMO NADIO | | X |
| LOTTO ALBINO | Dimiss. | | SCAPOLO ROBERTINO | X | |
| GUASTI FABRIZIO | X | | MARTINELLO LUCA | | X |
| TINELLO ERNESTA | Dimiss. | | FRANZOLIN | X | |
| SCOLARO RENZO | X | | ALESSANDRO | | |

Così presenti n. **11** su **17** Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l'infrascritto Segretario Generale f.f. Veronese d.ssa Ida.

Il sig. Antonio Ruzzon, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

**Zanin Carlo, Guasti
Fabrizio, Voltan Federico**

| |
|---|
| Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Conselve capofila per giorni _____ N. _____ |
| Dal _____ al _____ |
| Li _____ |

Oggetto :

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. MODIFICHE STATUTARIE.

Su proposta del Presidente Ruzzon Antonio e istruita dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Ida Veronese – Area Contratti ed Appalti presso il Comune di Conselve;

PREMESSO CHE:

- con le deliberazioni consiliari, di seguito indicate analiticamente per ciascun Comune aderente, i Comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve e Terrassa Padovana hanno costituito l'“Unione dei Comuni del Conselvano”, approvandone contestualmente gli atti preliminari (Atto Costitutivo, Statuto e Piano Strategico) ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. d. Lgs.vo n. 267/2000, e succ. m. ed i.;
- Comune di **Conselve- capofila**, deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 20.09.2012 con il n. 49, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di **Agna**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di **Arre**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune **Bagnoli di Sopra**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di **Candiana**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di **Terrassa Padovana**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il Comune di **Bovolenta**, con nota a firma del Sindaco pervenuta lo scorso 30.08.2013, ha chiesto al legale rappresentante dell'Unione dei Comuni del Conselvano, il consenso preventivo per entrare a far parte dell'Unione dei Comuni del Conselvano, così come previsto e normato dall'art. 6 del vigente Statuto dell'Unione;

RICHIAMATA allo scopo:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 in data 11.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene confermata la disponibilità ad accettare l'ingresso del Comune di Bovolenta nell'Unione dei Comuni del Conselvano, come peraltro anticipato dal Presidente dell'Unione stessa, in risposta all'istanza del Sindaco di Bovolenta, con propria nota prot. Unione N. 13 del 3.9.2013;

RITENUTO ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto vigente dell'Unione dei Comuni del Conselvano rubricato “Nuove adesioni all'Unione” che così testualmente dispone:

1. *Possono aderire all'Unione, anche in tempi successivi, tutti i Comuni limitrofi ad almeno uno dei Comuni che già ne sono parte.*
2. *L'ammissione di nuovi aderenti in tempi successivi, avviene mediante:*
 - *deliberazione contenente domanda di adesione all'Unione adottata dal Consiglio del Comune istante, contenente l'accettazione delle norme statutarie, convenzionali e regolamentari dell'Unione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie;*
 - *versamento, anche mediante apporto di beni, della quota capitale iniziale, proporzionale al valore corrente del patrimonio dell'Unione;*
 - *accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio dell'Unione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie.*

3. *Il nuovo Comune aderente avrà gli stessi diritti e doveri degli altri Enti già precedentemente facenti parte dell'Unione.*

Di dare corso all'adesione da parte del Comune di Bovolenta all'Unione suddetta, dando atto che:

- il Comune di Bovolenta possiede i requisiti di cui al comma 1 del suddetto articolo statutario essendo confinante con i Comuni di Arre e Terrassa Padovana;
- è stata adottata apposita deliberazione contenente domanda di adesione all'Unione da parte del Consiglio Comunale del Comune di Bovolenta – giusta deliberazione n.25 in data 01.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
- nulla risulta dovuto da parte del Comune di Bovolenta né in numerario né in natura dal momento che l'Unione dei Comuni del Conselvano non dispone ancora di un proprio patrimonio;

VALUTATO che per dare corso all'ingresso del Comune di Bovolenta presso l'Unione dei Comuni del Conselvano, si rende necessario procedere alla revisione di alcuni articoli del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano, come peraltro già proposto dalla Giunta dell'Unione con propria deliberazione n. 3 in data 19.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in particolare, degli articoli 17 e 26, come di seguito esplicitato:

(testo vigente)

Art. 17 - Composizione del Consiglio

1. *Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:*
 - *per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Conselve: n. 4 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);*
 - *per il Comune di Terrassa Padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).*
2. *Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.*
3. *In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.*
4. *Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.*

(testo emendato)

Art. 17 - Composizione del Consiglio

1. *Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente del l'Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:*

- *per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*

- per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
- **per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);**
- **per il Comune di Bovolenta: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);**
- per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
- **per il Comune di Conselve: n. 3 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);**
- per il Comune di Terrassa Padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).

2. Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.

3. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.

4. Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

- art. 26 – Composizione e nomina della Giunta

(testo vigente)

1. *Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai n. 6 (sei) Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.*
2. *Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.*

(testo emendato)

Art. 26 - Composizione e nomina della Giunta

1. Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai **n.7 (sette)** Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.

2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

RITENUTO, inoltre, di apportare, al fine di rendere più duttile e funzionale la gestione dell'Unione dei Comuni, una ulteriore modifica agli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto vigente:

(testo vigente)

Art. 36 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta può proporre ai competenti organi dei Comuni aderenti di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
3. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
4. Il modello di organizzazione mediante collaborazione organizzativa degli uffici comunali è

subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

(Testo emendato)

Art. 36 - Principi di collaborazione

1.L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2.La Giunta può proporre ai competenti organi dei Comuni aderenti di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, **e/o trasferimento**, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.

3.L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

4.Il modello di organizzazione mediante collaborazione organizzativa degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

(testo vigente)

Art. 37 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni si dota di un proprio Segretario, nominato dal Presidente previa deliberazione di designazione della Giunta, scelto tra Segretari Comunali iscritti all'Apposito Albo, ovvero tra funzionari, dirigenti o responsabili apicali, in posizione organizzativa della P.A., ivi compresi gli organici dell'Unione e dei Comuni aderenti, purché investiti delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, previa autorizzazione degli Enti di appartenenza. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.

4. Il Segretario svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL.

5. La durata dell'incarico di Segretario non può eccedere quella della Giunta dalla quale è designato.

6. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – responsabili apicali e ne coordina l'attività.

8. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina i casi di sostituzione vicaria del Segretario dell'Ente.

9. Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato nell'atto di nomina, se previsto dalla legge.

(testo emendato)

Art. 37 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni si dota, **mediante assunzione o incarico professionale**, di un proprio Segretario, nominato dal Presidente previa deliberazione di designazione della Giunta scelto **preferibilmente** tra Segretari Comunali iscritti all'Apposito Albo, ovvero tra funzionari, dirigenti o responsabili apicali, in posizione organizzativa della P.A., ivi compresi gli organici dell'Unione e dei Comuni aderenti, purché investiti delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, previa autorizzazione degli Enti di appartenenza, **o, esterno ai comuni interessati, comunque tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia**. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.
4. Il Segretario svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL.
5. La durata dell'incarico di Segretario non può eccedere quella della Giunta dalla quale è designato.
6. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – responsabili apicali e ne coordina l'attività.
8. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina i casi di sostituzione vicaria del Segretario dell'Ente.
9. Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato nell'atto di nomina, se previsto dalla legge.

(testo vigente)

Art. 47 - Proposte di modifica dello statuto

1. *Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.*
2. *Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.*
3. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.*

(testo emendato)

Art. 47 – Approvazione e proposte di modifica dello Statuto

1. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
3. **Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano esclusivamente alle modifiche statutarie strutturali e non per quelle riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione.**

RITENUTO di procedere come sopra descritto e, quindi, accettando l'adesione del Comune di Bovolenta in seno all'Unione dei Comuni del Conselvano, nonché apportando le necessarie modifiche al vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 27.04.2012 – “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

VISTI lo Statuto vigente ed emendato dell'Unione, il Piano Strategico e l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera A);

DELIBERA

1) Di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto;

2) Di modificare come con la presente deliberazione si modificano, per le motivazioni esplicitate in premessa, i seguenti articoli dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano:

(testo vigente)

Art. 17 - Composizione del Consiglio

5. *Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:*
 - *per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);*
 - *per il Comune di Conselve: n. 4 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);*
 - *per il Comune di Terrassa Padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).*
6. *Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.*
7. *In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.*
8. *Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.*

(testo emendato)

Art. 17 - Composizione del Consiglio

1. Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente del l'Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:

- per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
- per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
- **per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);**
- **per il Comune di Bovolenta: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);**
- per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
- **per il Comune di Conselve: n. 3 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);**
- per il Comune di Terrassa Padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).

2. Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.

3. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.

4. Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

- art. 26 – Composizione e nomina della Giunta

(testo vigente)

2. *Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai n. 6 (sei) Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.*
2. *Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.*

(testo emendato)

Art. 26 - Composizione e nomina della Giunta

1. Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai **n.7 (sette)** Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.

2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

(testo vigente)

Art. 36 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta può proporre ai competenti organi dei Comuni aderenti di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.

3. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

4. Il modello di organizzazione mediante collaborazione organizzativa degli uffici comunali è

subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

5.L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

(Testo emendato)

Art. 36 - Principi di collaborazione

1.L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta può proporre ai competenti organi dei Comuni aderenti di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, **e/o trasferimento**, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.

3.L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

4.Il modello di organizzazione mediante collaborazione organizzativa degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

5.L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

(testo vigente)

Art. 37 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni si dota di un proprio Segretario, nominato dal Presidente previa deliberazione di designazione della Giunta, scelto tra Segretari Comunali iscritti all'Apposito Albo, ovvero tra funzionari, dirigenti o responsabili apicali, in posizione organizzativa della P.A., ivi compresi gli organici dell'Unione e dei Comuni aderenti, purché investiti delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, previa autorizzazione degli Enti di appartenenza. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.

4 Il Segretario svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL.

5 La durata dell'incarico di Segretario non può eccedere quella della Giunta dalla quale è designato.

6 Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

7 Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – responsabili apicali e ne coordina l'attività.

8. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina i casi di sostituzione vicaria del Segretario dell'Ente.

9 Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato nell'atto di nomina, se previsto dalla legge.

(testo emendato)

Art. 37 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni si dota, **mediante assunzione o incarico professionale**, di un proprio Segretario, nominato dal Presidente previa deliberazione di designazione della Giunta scelto **preferibilmente** tra Segretari Comunali iscritti all'Apposito Albo, ovvero tra funzionari, dirigenti o responsabili apicali, in posizione organizzativa della P.A., ivi compresi gli organici dell'Unione e dei Comuni aderenti, purché investiti delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, previa autorizzazione degli Enti di appartenenza, **o, esterno ai comuni interessati, comunque tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia**. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.
4. Il Segretario svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL.
5. La durata dell'incarico di Segretario non può eccedere quella della Giunta dalla quale è designato.
6. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – responsabili apicali e ne coordina l'attività.
8. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina i casi di sostituzione vicaria del Segretario dell'Ente.
9. Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato nell'atto di nomina, se previsto dalla legge.

(testo vigente)

Art. 47 - Proposte di modifica dello statuto

- 1. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.*
- 2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.*
- 3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.*

(testo emendato)

Art. 47 – Approvazione e proposte di modifica dello Statuto

1. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
3. **Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano esclusivamente alle modifiche statutarie strutturali e non per quelle riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione**

- 4) Di confermare la volontà dell'Unione dei Comuni del Conselvano di accettare l'adesione del Comune di Bovolenta;
- 5) Di approvare il testo coordinato dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano, così come risultante a seguito del recepimento delle modifiche sopra riportate – all. sub. B
- 6) Di provvedere alla pubblicazione dello Statuto Comunale modificato secondo le indicazioni previste dall'art. 6 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come successivamente modificato ed integrato,
- 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Padova – UTG;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Udita l'esposizione del Sindaco Presidente, finalizzata a spiegare ogni singola modifica da apportare al vigente Statuto dell'Unione dei Comuni;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione;

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano;

Risultano presenti e votanti Consiglieri n. 11 ;

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione:

Favorevoli n.11 ; Contrari nessuno ; Astenuti nessuno ;

Dal momento che l'art. 6, comma 4 del TUEL e l'art. 47, comma 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano prevedono che le deliberazioni di approvazione dello stesso siano adottate, dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnato, escludendo dal computo il Presidente, si dà atto che dal risultato della presente votazione, come sopra enunciata, non viene raggiunta detta maggioranza qualificata, per cui il presente provvedimento risulta approvato dalla maggioranza semplice, si procederà, quindi, a mente di quanto previsto dal medesimo art. 6, comma 4 del TUEL e dall'art. 47, comma 2 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano.

Allegato "A" alla deliberazione CU n. 7 del 07.10.2013

Oggetto : UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. MODIFICHE STATUTARIE.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO**

Visto l'art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000;

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al CU relativa all'oggetto suddetto;

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Conselve, li 07.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.F.

Il Segretario Generale

Veronese Ida

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO**

Visto l'art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000;

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al CU relativa all'oggetto suddetto;

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della stessa avendo riscontrato:

[] che la spesa trova collocazione nell'intervento n. _____

del _____

bilancio di previsione _____

[X] che la presente delibera non ha incidenza nel bilancio di previsione 2013.

Conselve, li 07.10.2013

IL CAPO SETTORE F.F.

Il Segretario Generale

Veronese ida

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RUZZON Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
VERONESE d.ssa Ida

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal _____ al _____ ai sensi dell'art.
124 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da attestazione dell'incaricato. N. Reg. _____

Addì _____

L'INCARICATO

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

il _____

Il Segretario Generale

Conselve, li _____
